

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

AIUTI DI STATO E ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE. NUOVE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE NEL QUADRO DELLA LOTTA AL *CORONAVIRUS*

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 23 marzo 2020, la Commissione aveva avviato una consultazione pubblica per far fronte alle preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri circa una possibile contrazione a livello mondiale del mercato delle assicurazioni private per le esportazioni verso tutti i paesi a causa della pandemia di *coronavirus* e valutare una modifica temporanea dell'elenco dei "paesi con rischi assicurabili sul mercato" ai sensi della Comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine¹. Poiché la consultazione aveva evidenziato non solo una capacità insufficiente di assicurazione privata per le esportazioni verso tutti i paesi, ma anche un prevedibile aumento significativo della domanda di assicurazione riconducibile all'attuale crisi, in data 27 marzo 2020 la Commissione ha escluso temporaneamente tutti i Paesi dall'elenco di quelli "con rischi assicurabili sul mercato".

I crediti all'esportazione consentono agli acquirenti stranieri di beni e servizi di differire il pagamento, ciò che comporta un rischio di credito per il venditore/esportatore contro il quale questi si assicura, generalmente, presso assicuratori privati (c.d. "assicurazione del credito all'esportazione"). Nello specifico, i "rischi assicurabili sul mercato"² sono i rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici generati dagli scambi nei 27 Stati Membri dell'Unione e in determinati Paesi membri³ dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)⁴. Tuttavia, qualora l'assicurazione del credito all'esportazione sia fornita da assicuratori statali, il coinvolgimento dello

¹ Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, GUUE C 392 del 19.12.2012.

² Il punto 2.2. della Comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, intitolato "Definizioni", dispone: "... Ai fini della presente comunicazione si applicano le seguenti definizioni:
(...)

«rischi assicurabili sul mercato»: rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell'allegato; ai fini della presente comunicazione tutti gli altri rischi sono considerati non assicurabili sul mercato...».

³ Più particolarmente, si tratta di Australia, Canada, Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti.

⁴ L'OCSE, con sede a Parigi, è la più grande organizzazione di sicurezza regionale al mondo, e funge svolge un ruolo di assemblea consultiva per il confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali e internazionali dei Paesi membri

Stato potrebbe offrire agli assicuratori e/o agli esportatori dei vantaggi selettivi⁵, falsando così la concorrenza in violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)⁶. Di conseguenza, in tali ipotesi agli assicuratori statali è vietato coprire i rischi assicurabili sul mercato.

La scelta della Commissione, che si colloca nell'ambito delle misure straordinarie per far fronte all'impatto socio-economico del *coronavirus*⁷ amplia la flessibilità prevista dal *temporary framework* in materia di aiuti di Stato⁸, e comporta che tutti i Paesi elencati nell'allegato della Comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine saranno considerati come temporaneamente non assicurabili sul mercato, con conseguente esclusione di tutti i Paesi dall'elenco dei paesi "assicurabili sul mercato" fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, per gli assicuratori statali sarà possibile fornire un'assicurazione per il rischio di credito all'esportazione a breve termine per tutti i Paesi senza che sia necessaria alcuna dimostrazione, da parte dello Stato Membro interessato, del fatto che il Paese in questione è temporaneamente "non assicurabile sul mercato".

1 aprile 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

⁵ Il punto 3.2. della Comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, intitolato "Aiuti a favore degli assicuratori", dispone: "... Può configurarsi un aiuto di Stato se gli assicuratori statali godono di certi vantaggi rispetto agli assicuratori del credito privati. Tali vantaggi possono rivestire varie forme e possono includere, ad esempio:

- a) garanzie dello Stato per i finanziamenti e le perdite;
- b) esenzione dall'obbligo di costituire riserve adeguate, e dagli altri obblighi derivanti dall'esclusione delle attività di assicurazione del credito all'esportazione effettuate per conto o con la garanzia dello Stato dal campo d'applicazione della direttiva 73/239/CEE, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
- c) sgravi o esenzioni dalle imposte normalmente dovute (quali le imposte sulle società e le imposte gravanti sulle polizze assicurative);
- d) erogazione di aiuti o conferimento di capitali da parte dello Stato o altre forme di finanziamento non conformi al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato;
- e) servizi in natura messi a disposizione dallo Stato, come l'accesso e il ricorso all'infrastruttura e ai servizi dello Stato o ad informazioni privilegiate, a condizioni che non ne riflettano il valore di mercato;
- f) riassicurazione diretta da parte dello Stato o garanzia di riassicurazione diretta dello Stato a condizioni più favorevoli di quelle offerte sul mercato riassicurativo privato, con la conseguenza di riassicurare a un prezzo eccessivamente basso o di creare artificialmente capacità che non sarebbero altrimenti disponibili sul mercato privato..."

⁶ L'articolo 107 TFUE al paragrafo 1 dispone: "... Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza..."

⁷ Com. Comm. COM (2020) 112 final del 13.03.2020, *Coordinated economic response to the COVID-19 outbreak*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁸ Com. Comm. COM(2020) del 19.03.2020, *Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com